



Città di Legnano


Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

UFFICIO CONTRATTI
Telefono 0331.471254 Fax 0331.471361 e-mail: resp.contratti@legnano.org

PROT. N° 21004

Legnano, 27-05-2009

CONTR - 36 - 2009



Spett.le

AMGA LEGNANO SPA
VIA PER BUSTO ARSIZIO N. 53
20025 LEGNANO (MI)

OGGETTO: TRASMISSIONE CONTRATTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEGNANO ED AMGA LEGNANO
SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

Si trasmettono in allegato:

- copia del contratto Rep. n° 35730 del 07-05-2009
- nota delle spese occorse per la stipulazione dello stesso.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI
(Cinzia Pincirolì)



CP/lf

CONTR - 36 - 2009

COMUNE DI LEGNANO



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 €14,62
 QUATTORDICI/62
 entrate
 00027225 00000197 W07P8001
 00111497 04/05/2009 09:49:27
 0001-00009 46AB4EC023706C
 IDENTIFICATIVO : 01080832534182
 0 1 08 083253 418 2



REPERTORIO N° 35730

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEGNANO ED AMGA LEGNANO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, addi *sette* del mese di *luglio* in Legnano, nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9.

Avanti a me, dott. GIUSEPPE MASSIMO CRISERA', Segretario Generale del Comune di Legnano giusta nomina sindacale con provvedimento prot. n° 6410 in data 12/02/2008, ufficiale rogante ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i signori:

- dott. Ermanno Paganini, nato ad Arcozate (MI) il 06/02/1950 e domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto quale dirigente del servizio Attività Produttive del Comune di Legnano (C.F. n° 00807960158) e in rappresentanza dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, in esecuzione della deliberazione della G.C. n° 300 del 28/12/2007;
- sig. Paolo Pagani, nato a Busto Arsizio (VA) il 24/12/1963 e residente in Castellanza (VA), che interviene e stipula quale direttore generale di AMGA LEGNANO SPA, con sede legale in LEGNANO (MI)

Registrato a Legnano
 il *18/05/2009*
 N° *84* Serie *1*
 Esatte € *171,42*
 IL DIRETTORE
 F. LO PATERNO FICEA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA (sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE (dott. Giuseppe Massimo Crisera')

- VIA PER BUSTO ARSIZIO N° 53 (C.F. n° 10811500155), senza l'assistenza di testi per espressa rinuncia delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io, segretario rogante sono certo.

PREMESSO

1. che il teleriscaldamento costituisce un sistema di produzione dell'energia termica che consente la riduzione dei consumi energetici ed il contenimento delle emissioni climalteranti nell'atmosfera, in applicazione dell'articolata normativa a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale rivolta all'incentivazione dello sviluppo tecnologico compatibile con l'ambiente;
2. che l'Amministrazione Comunale di Legnano ha presentato in data 11/11/1998 richiesta di finanziamento - nell'ambito della concessione dei contributi di cui all'Obiettivo 2 (1997/1999) - per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse da realizzarsi presso la sede AMGA di Via per Busto Arsizio n° 53 in Legnano (MI), destinato ad alimentare, tra l'altro, una rete di teleriscaldamento a servizio del territorio di Legnano;
3. che il predetto impianto è stato, previa approvazione del progetto da parte della Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n° 44154 del 09/07/1999, realizzato e collaudato positivamente dai competenti organi regionali nel dicembre 2001;
4. che il Comune, con deliberazione di G.C. n° 147 del 10/10/2001, ha individuato nella propria società strumentale AMGA il soggetto gestore del sottosuolo, ai sensi della Direttiva 03/03/1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui sono affidate tutte le attività relative alla

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sillo Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e coordinamento in fase di realizzazione di manufatti interrati per il contenimento delle reti dei servizi sotterranei, detti impianti, nonché il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per la posa dei servizi interrati nel territorio del Comune stesso sia da parte di operatori istituzionali, sia da soggetti terzi diversi, con diritto di privativa ed esclusiva in tutto il territorio comunale;

5. che lo statuto di AMGA prevede, all'art. 2, l'esercizio del servizio di produzione e distribuzione di energia e energia termica;

6. che, in virtù del proprio statuto e delle "Linee Guida in *house providing*" del Gruppo AMGA vigenti, AMGA ha, nei confronti delle Amministrazioni socie e dunque anche del Comune di Legnano, le caratteristiche richieste dal diritto comunitario per la qualificazione in *house* e può, quindi, ricevere a tale titolo in affidamento diretto la gestione di pubblici servizi;

7. che AMGA ha realizzato una rete di teleriscaldamento, servita dall'impianto di cui ai precedenti punti, tramite la quale eroga il servizio di teleriscaldamento ad utenze pubbliche e private;

8. che il servizio di distribuzione dell'energia termica tramite reti di teleriscaldamento costituisce Servizio di Interesse Economico Generale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. del 12/12/2003, n° 26;

9. che l'Amministrazione Comunale di Legnano, al fine di estendere sul territorio cittadino l'utilizzo dell'energia termica generato da detto impianto, ha presentato richieste e ottenuto finanziamenti a valere sulla Misura 2.4 del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000/2006);

10. che nelle domande di finanziamento, l'Amministrazione Comunale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)



ha indicato di agire nel settore dell'energia, del teleriscaldamento e dei connessi interventi nel sottosuolo cittadino, attraverso AMGA, quale soggetto "in house" del Comune ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n° 267/2000;

11. che AMGA, nell'ambito della fase realizzativa del progetto ed in quella di gestione del servizio di teleriscaldamento si impegna a corrispondere al Comune di Legnano, quale corrispettivo *una tantum* sul servizio, l'importo pari a complessivi € 1.000.000/00 (unmilione/00) I.V.A. esclusa, da corrispondersi come segue:

- quanto ad € 833.333,34 (euro ottocentotrentatremilatrecentotrentatatre/34), I.V.A. esclusa, nell'anno 2007
- e quanto ad € 166.666,66 (euro centosessantaseimilaseicentosessantasei/66), I.V.A. esclusa, nell'anno 2008;

12. Che, per gli anni successivi, in caso di eventuali significativi interventi di estensione della rete, le parti si impegnano a concordare la definizione di ulteriori corrispettivi, in presenza di determinate condizioni;

13. che si rende pertanto opportuno disciplinare i diritti e gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti relativamente all'affidamento ad AMGA della gestione del servizio di teleriscaldamento sul territorio cittadino, nonché la disciplina giuridica di quanto realizzato e in realizzazione;

14. che le parti intendono, fra l'altro, perseguire con la presente convenzione, anche obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento della qualità dell'aria;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermano Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)





ART. 1 - PREMESSE

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nella presente convenzione, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 2.01- IN GENERALE

Tra il Comune di Legnano ed AMGA, si conviene che il servizio di teleriscaldamento viene affidato alla medesima AMGA, che accetta, e si obbliga a svolgerlo con avvio graduale del servizio in relazione alla realizzazione dei singoli allacciamenti.

Il Comune di Legnano concede quindi ad AMGA l'esercizio del servizio di teleriscaldamento su tutto il territorio comunale.

La concessione del servizio si intende in esclusiva ad AMGA per tutta la durata della convenzione.

Il Comune di Legnano concede ad AMGA, a titolo gratuito, il diritto di collocare, mantenere, sostituire, ampliare ed estendere sotto il suolo pubblico le tubazioni occorrenti per la distribuzione dell'energia termica previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Legnano.

Il Comune di Legnano concede inoltre ad AMGA il diritto di occupare e manomettere il suolo comunale, conseguentemente alla necessità d'esercizio e previa autorizzazione per ciascun intervento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Legnano, senza onere alcuno, ad eccezione della TOSAP dovuta per interventi di occupazione e manomissione del suolo/sottosuolo comunale in relazione al numero di utenze che usufruiscono del servizio pubblico erogato, e salvo quello di effettuare i

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



ripristini a perfetta regola d'arte, e sempre ottemperando a tutte le prescrizioni tecniche relative, municipali o governative.

AMGA si impegna a rispettare leggi, regolamenti e prescrizioni del Comune negli interventi di manomissione e di ripristino del suolo pubblico.

AMGA fornirà il servizio di teleriscaldamento per uso riscaldamento ambienti, condizionamento estivo e produzione di acqua calda igienico-sanitaria nei limiti dell'estensione e della potenzialità dei propri impianti alle condizioni di fornitura previste dalle "Condizioni Generali di Fornitura AMGA" vigenti per tempo. Riguardo alla tariffa, AMGA garantisce che all'utente finale verrà praticato un prezzo dell'energia termica somministrata come da condizioni generali vigenti per tempo.

Detto prezzo sarà aggiornato in coerenza con gli incrementi del prezzo del gas naturale agli utenti finali per gli stessi impieghi, ovvero per cause rilevanti non dipendenti dalla volontà delle parti che comportino ricadute dirette sulla gestione del servizio.

AMGA, a seguito di eventuali variazioni/aggiornamenti, si impegna a trasmettere per tempo all'Amministrazione Comunale il documento "Condizioni Generali di Fornitura" di volta in volta vigente.

La fornitura avverrà in seguito alla stipula di apposito contratto di somministrazione. La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti ed AMGA si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero a tali norme.

ART. 2.02 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

AMGA ha diritto di estendere il servizio di teleriscaldamento sulla base di

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Faganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



una programmazione organizzata.

Gli oneri relativi all'allacciamento delle utenze saranno sostenuti da AMGA che, al riguardo, potrà richiedere ai clienti (utenti) i relativi contributi di allacciamento. Per opere relative all'allacciamento delle utenze si intendono tutte quelle comprese tra lo stacco dalla rete stradale del teleriscaldamento e le flangie sul secondario del gruppo di scambio termico della "Sottostazione di Utenza", apparecchiature di regolazione e misura dell'energia termica inclusi.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata dall'1/01/2007 fino al 31/12/2050.

ART. 4 - DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI

Al fine del coordinamento della realizzazione degli interventi, si conviene quanto segue:

- a) AMGA, nell'ambito dei lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento e degli allacciamenti di utenza, ha l'onere di nominare un proprio Direttore Lavori, idoneo e professionalmente qualificato relativamente all'attività di fornitura e posa di tubazioni per il teleriscaldamento;
- b) AMGA si obbliga, inoltre, a rispettare le prescrizioni previste dai vigenti Regolamenti Comunali.

ART. 5 - IMPIANTI, RETI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

Le opere, gli impianti, le canalizzazioni nonché gli interventi di incremento dell'estensione della rete costruiti a cura ed a carico di AMGA, compresi tutti gli allacciamenti di utenza, resteranno di proprietà della stessa AMGA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



e, alla scadenza della convenzione, potranno essere riscattati dall'Amministrazione Comunale a fronte di un rimborso calcolato con i criteri di cui all'art. 24 del R.D. n° 2578 del 15/10/1925, dedotti gli eventuali contributi di allacciamento.

E' fatta salva la facoltà per il Comune di riscattare anticipatamente il servizio. In tal caso impianti, reti ed altre dotazioni afferenti al sistema teleriscaldamento passeranno in proprietà del Comune di Legnano secondo i criteri previsti dal richiamato articolo 24 del R. D. n° 2578 del 15/10/1925.

ART. 6 - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

15. AMGA, come specificato al punto 11 delle premesse, nell'ambito della fase realizzativa del progetto e di gestione del servizio di teleriscaldamento, si impegna a corrispondere al Comune di Legnano, un importo *una tantum* pari a complessivi € 1.000.000,00= (unmilione/00), I.V.A. esclusa netto attualizzato – da corrisponderci come segue:

- quanto ad € 833.333,34 (euro ottocentotrentatremilatrecentotrentatatre/34), I.V.A. esclusa, nell'anno 2007
- e quanto ad € 166.666,66 (euro centosessantaseimilaseicentosessantasei/66), I.V.A. esclusa, nell'anno 2008.

Le parti, come previsto al punto 12 delle premesse, in caso di eventuali futuri significativi interventi di estensione della rete di teleriscaldamento, si impegnano, altresì, a concordare la definizione di ulteriori corrispettivi correlati in misura oggettiva allo sviluppo del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DI AMGA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



- f) per ogni sottostazione d'utenza, fino al "punto di interconnessione" con il circuito dell'impianto termico di edificio alle flangie sul secondario del gruppo di scambio termico della sottostazione medesima, AMGA assume l'obbligo e l'onere della relativa manutenzione, nonché dell'osservanza delle relative norme; mentre sono sotto la diretta responsabilità del cliente (utente) il circuito dell'impianto termico di utilizzo dell'edificio, dalle flangie sul secondario del gruppo di scambio termico della sottostazione di utenza e le relative attività di conduzione, regolazione e manutenzione. AMGA non risponderà in nessun caso dei danni causati da eventuali malfunzionamenti, o difetti, o cattiva esecuzione degli impianti a valle del "punto di interconnessione", salvo che per comprovate cause direttamente imputabili ad AMGA stessa;
- g) sottoporre, per preventiva approvazione, all'Amministrazione Comunale di Legnano, ogni proposta di ampliamento del sistema di teleriscaldamento, documentata con apposito progetto;
- h) mantenere periodici contatti con l'Ufficio Tecnico del Comune di Legnano al fine di ragguagliare l'Amministrazione;
- i) ottemperare correttamente a tutti gli altri impegni a suo carico previsti dalla presente convenzione.

ART. 8 - IMPEGNI DEL COMUNE DI LEGNANO

Il Comune di Legnano, con il presente atto, si impegna a:

- a) assegnare in uso ad AMGA, come in effetti con il presente atto assegna, a titolo gratuito per tutta la durata della convenzione, il suolo occorrente per la posa delle canalizzazioni e delle apparecchiature connesse al servizio di teleriscaldamento su tutto il territorio comunale. Ciò comporta

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Espinasseo Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

il diritto di occupare e manomettere il suolo comunale, conseguentemente alla necessità d'esercizio, senza onere alcuno, ad eccezione della TOSAP dovuta per interventi di occupazione e manomissione di suolo/sottosuolo comunale così come specificati al precedente art. 2.1., e salvo quello di effettuare i ripristini a perfetta regola d'arte e sempre ottemperando a tutte le prescrizioni relative, comunali e governative di ordine e interesse pubblico;

b) comunicare tempestivamente ad AMGA i lavori dal Comune stesso predisposti o permessi a terzi da eseguirsi sulla pubblica area ove esistano tubazioni del teleriscaldamento;

c) assicurare l'adozione e l'attuazione di tutti gli accorgimenti atti a mantenere le prescritte distanze di sicurezza dalle tubazioni esercite da AMGA dagli altri servizi o manufatti posati successivamente alla realizzazione della tratta della rete di teleriscaldamento interessata e ad impedirne il danneggiamento;

d) interporre i propri buoni uffici al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni nel caso di posa di parte degli impianti in aree o manufatti che non dipendono direttamente dal Comune e, in particolare, per la costituzione di servitù; oppure, in base agli accordi tra le parti, di agevolare l'acquisizione di aree e servitù per la posa delle reti sulla base dei progetti presentati da AMGA;

e) autorizzare, qualora ce ne fosse necessità per richieste di privati, AMGA all'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti allo spostamento di tubazioni o installazioni del teleriscaldamento con indennizzo delle spese da parte del richiedente, previa verifica delle prescrizioni tecniche nonché

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Paganini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

del luogo di nuova collocazione;

f) ottemperare correttamente a tutti gli altri impegni a suo carico derivanti dalla presente convenzione.

g) favorire l'utilizzo del servizio di teleriscaldamento per le nuove costruzioni nelle aree già servite dalla rete.

ART. 9 - SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO AI CLIENTI

1. AMGA si impegna a somministrare, mediante la rete di teleriscaldamento, l'energia termica a tutti gli utenti del Comune di Legnano che ne facciano richiesta, previa valutazione dell'entità della fornitura in relazione all'esigenza di assicurare il servizio e compatibilmente ai piani di sviluppo della rete di teleriscaldamento predisposti da AMGA, e sempre che il richiedente stesso si impegni al pagamento del contributo occorrente per la realizzazione in opera dell'allacciamento e della sottostazione di utenza.


Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura vigenti per tempo, la disponibilità dell'energia termica dalla rete del teleriscaldamento è garantita da AMGA all'utenza con continuità, per tutto il periodo di durata della "stagione termica" e comunque durante i periodi in cui il servizio è dichiarato ufficialmente "attivo".

2. Nel caso di servizio per la produzione di acqua igienico sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è fatto obbligo al cliente di mantenere in efficienza a sua cura e spese l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione (quali: impianto di addolcimento o dosatori di polifosfati), in grado di ottenere una durezza compresa tra i 20° e i 25° gradi francesi. Il riferimento tecnico è costituito dalla norma

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)



p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)




UNI/CTI 8065.

In ogni caso il richiedente dovrà presentare ad AMGA, unitamente alla domanda di somministrazione del calore, la dichiarazione scritta del proprietario dello stabile che autorizza la completa esecuzione dei lavori occorrenti nello stabile stesso.

3. AMGA potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, fatte salve le cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità nazionale anche dei combustibili che alimentano le centrali AMGA di produzione del energia termica), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento e nei casi di necessità di improrogabili interventi di manutenzione straordinaria non programmata connessi ad avarie o disservizi non prevedibili da eseguire lungo la rete; tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura, dovranno essere comunicati da AMGA al cliente con i tempi di preavviso indicati nella "Carta del Servizio" ed AMGA realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al cliente.

In caso di stipula di un contratto che preveda la clausola di interrompibilità, l'eventuale interruzione programmata del servizio avrà un preavviso, di norma, di 24 ore, mentre la interruzione dovuta a cause di forza maggiore o a motivazioni tecniche non programmabili avrà un preavviso massimo di 2 ore; le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente punto non comporteranno obbligo alcuno per AMGA di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura. E' inoltre

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. Ermano Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del cliente e/o dei terzi.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA TERMICA DISTRIBUITA

AMGA si impegna a distribuire l'energia termica mediante circolazione nella rete del teleriscaldamento di acqua calda/surriscaldata ad una temperatura di mandata in rete dalla centrale compresa tra 90 e 110 °C.

ART. 11 - CONTRIBUTI E SPESE DI ALLACCIAMENTO

Gli utenti che intendono allacciarsi alla rete, all'atto della domanda, verseranno ad AMGA il contributo previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura vigenti per tempo per le spese di allacciamento e per l'anticipo sulla fornitura.

ART. 12 - SEDE

I rapporti con gli utenti si terranno a Legnano (MI) presso la sede aziendale di AMGA in Via per Busto Arsizio n° 53 e ad essa gli utenti dovranno rivolgersi per ogni operazione necessaria.

AMGA, direttamente o tramite società del proprio gruppo, potrà effettuare nel territorio comunale di Legnano iniziative tese al contenimento dei consumi e delle spese energetiche rivolte alla cittadinanza, anche proponendo eventuali condizioni di miglior favore per la fornitura di energia termica e fornendo consulenza agli utenti in materia.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

E' causa di risoluzione della presente convenzione, previa messa in mora

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

senza effetto, la mancata ripetuta erogazione del servizio nei casi di violazione a quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2, e/o delle Condizioni Generali di Fornitura del servizio di teleriscaldamento predisposte da AMGA. In tali casi di sospensione o limitazione del servizio in violazione del richiamato art. 9, comma 2, e/o delle Condizioni Generali di Fornitura, dovrà essere concesso ad AMGA un termine per presentare memorie o documenti in propria discolta.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando AMGA non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla presente convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio, non contemplata nei programmi di cui al precedente art. 9, comma 2, e non sussistano cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune potrà decidere la risoluzione del rapporto convenzionale.

In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

- a. in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora, rimasta senza effetto, non inferiore a 15 gg. e non superiore a 45 gg. per eliminare le inadempienze riscontrate;
- b. in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo di AMGA;
- c. in caso di ripetute gravi inadempienze da parte di AMGA ai disposti della presente convenzione, previa messa in mora rimasta senza effetto, non inferiore a 15 gg. e non superiore a 45 gg. per eliminare le inadempienze riscontrate.

Nel caso indicato nella lettera b) dovrà essere concesso ad AMGA un

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. Ermenno Paganini)

p. AMGA LEGNANO SPA
(sig. Paolo Pagani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)



termine per presentare memorie o documenti in propria discolta.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad AMGA un termine congruo per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

AMGA avrà trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

ART. 15 - SUBAFFIDAMENTO

AMGA non potrà cedere a terzi la presente convenzione o parte di essa senza il consenso del Comune di Legnano.

Non è considerata, agli effetti della presente convenzione, quale cessione del contratto o subaffidamento la voltura del rapporto contrattuale o di parte delle prestazioni in esso previste medesimo in capo a società controllata da AMGA; tale voltura, pertanto, opererà di pieno diritto previa notifica della stessa all'Amministrazione. Da tale momento, diritti ed obblighi contrattuali si intenderanno senz'altro riferiti alla società subentrata.


Non è parimenti considerato subaffidamento, ai fini della presente convenzione, l'affidamento in appalto ad imprese in possesso dei necessari requisiti, ed in conformità alle vigenti normative, dei lavori inerenti l'ampliamento della rete e/o degli allacciamenti d'utenza.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa o in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed assunzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente per territorio.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. Ermanno Paganini)



p. AMGA LEGNANO SPA

(sig. Paolo Pagani)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giuseppe Massimo Criserà)




Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico di AMGA.

ART. 18 - REGOLE COMPORTAMENTALI E PRINCIPI ETICI


AMGA, ai sensi del D.Lgs. n° 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, conformemente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico adottato dalla società ed in particolare ai principi etici che informano le missioni aziendali della stessa si impegna a vigilare sull'esecuzione del contratto, in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopraccitato D.Lgs. n° 231/01, nonché ad applicare, nelle proprie aree di competenza, la disciplina organizzativa (procedure e protocolli) prevista allo scopo, secondo il Modello Organizzativo adottato.

Le parti, uditanne la lettura da me fatta, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io, segretario rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in facciate intere sedici e parte della diciassettesima fin qui.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

(dott. Ermanno Paganini)



p. AMGA LEGNANO SPA

(sig. Paolo Pagani)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giuseppe Massimo Criserà)